REGOLAMENTO (CEE) N. 3012/75 DEL CONSIGLIO

del 17 novembre 1975

relativo all'apertura, alla ripartizione e alle modalità di gestione di un contingente tariffario per il burro di cacao e di un contingente tariffario per il caffè solubile originari di paesi in via di sviluppo

IL CONSIGLIO DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

vista la proposta della Commissione,

visto il parere del Parlamento europeo (1),

considerando che nel quadro dell'UNCTAD la Comunità economica europea ha presentato un'offerta riguardante la concessione di preferenze tariffarie per taluni prodotti agricoli trasformati dei capitoli da 1 a 24 della tariffa doganale comune, originari dei paesi in via di sviluppo ; che il trattamento preferenziale di cui alla suddetta offerta consiste, per quanto riguarda talune merci sottoposte al regime di scambi determinato dal regolamento (CEE) n. 1059/69, in una riduzione dell'elemento fisso dell'imposta da applicare a queste merci a norma del detto regolamento, nonché, per i prodotti sottoposti al dazio unico in una riduzione dello stesso ; che le importazioni preferenziali per i prodotti in causa potranno effettuarsi senza limite quantitativo ; che è tuttavia opportuno, data la sensibilità sul piano generale dei settori del burro di cacao e del caffè solubile e data la necessità di salvaguardare l'interesse degli Stati ACP in questo campo, determinare per questi due prodotti un regime speciale consistente nella concessione di una riduzione del dazio su questi due prodotti nei limiti di contingenti tariffari comunitari ;

considerando che l'offerta in questione è corredata da una clausola a norma della quale l'offerta stessa è stata elaborata dalla Comunità sulla base dell'ipotesi che tutti i principali paesi industrializzati membri dell'OCSE partecipino alla concessione delle preferenze e vi dedichino sforzi comparabili ; che, inoltre, dalle conclusioni concordate nel quadro dell'UNCTAD risulta specificatamente che detta offerta, pur essendo di carattere temporaneo, non costituisce un impegno vincolante e può, in particolare, essere successivamente ritirata in tutto o in parte ; che a questa possibilità si può tra l'altro ricorrere per correggere le situazioni sfavorevoli che potrebbero verificarsi negli Stati ACP a seguito dell'applicazione del sistema delle preferenze generalizzate ;

considerando che le preferenze tariffarie sono state applicate a decorrere dal secondo semestre del 1971 e che è opportuno continuare ad applicarle nel 1976 ;

considerando che è opportuno, quindi, per il burro di cacao e per il caffè solubile originari dei paesi e dei territori elencati nell'allegato, che la Comunità apra per l'anno 1976 due contingenti tariffari comunitari nei limiti rispettivamente di 21 600 tonnellate e al dazio dell'8 % per il burro di cacao e di 18 750 tonnellate e al dazio del 9 % per il caffè solubile ;

considerando che, conformemente al protocollo n. 23 allegato all'atto di adesione (2), il regime delle preferenze tariffarie generalizzate si applica integralmente nei nuovi Stati membri dal 1° gennaio 1974 ;

considerando tuttavia che, per i prodotti in discussione, questo regime comporterebbe nei nuovi Stati membri l'applicazione nel 1976 di dazi doganali superiori o molto vicini a quelli che saranno applicati dai nuovi Stati membri ai paesi terzi in generale in base all'atto sopra citato ; che questa situazione non sarebbe conforme né allo spirito né alla natura stessa del regime delle preferenze generalizzate ; che per mantenere un margine preferenziale equivalente anche per questi prodotti bisogna prevedere che ad essi saranno applicati dazi doganali ridotti secondo modalità che si ispirano al principio del mantenimento nei nuovi Stati membri di una preferenza proporzionale a quella esistente tra i dazi della tariffa doganale comune e i dazi indicati all'articolo 1 del presente regolamento ; che, al fine di concedere ai paesi in via di sviluppo beneficiari il miglior trattamento possibile in conformità degli obiettivi del regime delle prefe-

(1) GU n. C 257 del 10. 11. 1975, pag. 30.

(2) GU n. L 73 del 27. 3. 1972, pag. 14.

renze, bisogna anche applicare i dazi iscritti nell'articolo 1 in tutti i casi in cui i dazi calcolati secondo le modalità sopra citate sono ad essi superiori ;

considerando che è opportuno riservare il beneficio di questi contingenti tariffari ai prodotti originari dei paesi e dei territori considerati ; che la nozione di « prodotti originari » deve essere definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68 del Consiglio, del 27 giugno 1968, relativo alla definizione comune della nozione d'origine delle merci (1) ;

considerando che è opportuno garantire l'uguaglianza e la continuità di accesso di tutti gli importatori della Comunità a detti contingenti e l'ininterrotta applicazione dei tassi fissati per questi ultimi a tutte le importazioni dei prodotti in questione in tutti gli Stati membri fino ad esaurimento dei contingenti ; che un sistema di utilizzazione di questi contingenti tariffari comunitari basato su una ripartizione tra Stati membri sembra atto a rispettare la natura comunitaria di detti contingenti, tenendo conto dei principi sopra enunciati ; che a tale scopo, e inoltre nel quadro del sistema di utilizzazione, le imputazioni effettive sui contingenti possono effettuarsi unicamente per prodotti presentati in dogana con dichiarazioni di immissione al consumo ed accompagnati da un certificato di origine ;

considerando che i dati statistici disponibili coprono ancora soltanto un periodo relativamente breve e che occorre in questo caso particolare ponderarli in funzione delle previsioni per l'esercizio contingentale ; che in conseguenza la partecipazione alle quote contingentali può essere fissata come segue :

	tonnellate	
	Burro di cacao	*Caffè solubile*
Germania	800	900
Benelux	12 150	1 550
Francia	100	250
Italia	50	50
Danimarca	50	50
Irlanda	50	50
Regno Unito	8 400	15 900

considerando che, senza pregiudicare la natura comunitaria dei contingenti tariffari considerati, sembra sia possibile istituire momentaneamente un sistema di utilizzazione basato su una sola ripartizione fra gli Stati membri ; che, inoltre, la ripartizione decisa dal presente regolamento lascia impregiudicato il ricorso al metodo generale di ripartizione dei contingenti tariffari comunitari che implicano l'istituzione di una parte di riserva ; che allo stadio attuale questa ripartizione sembra potersi effettuare secondo le quotità contingentali indicate nella tabella di cui sopra ;

considerando che la percentuale di partecipazione degli Stati membri ai contingenti tariffari comunitari, tenuto conto della loro durata e della loro entità, non sembra compromettere in questo caso la parità di accesso degli importatori della Comunità ai contingenti tariffari comunitari ; che, per questa stessa ragione, sembra opportuno lasciare ad ogni Stato membro la scelta del sistema di gestione della sua aliquota ;

considerando che è opportuno prevedere misure che permettano di evitare qualsiasi grave perturbazione in un settore dell'attività economica della Comunità e di dare a questo scopo alla Commissione la facoltà di ripristinare parzialmente o integralmente i dazi normali della tariffa doganale comune onde evitare tale perturbazione ;

considerando che il Regno del Belgio, il Regno dei Paesi Bassi e il Granducato del Lussemburgo sono riuniti e rappresentati dall'unione economica Benelux e che pertanto qualsiasi operazione relativa alla gestione delle aliquote assegnate a detta unione economica può essere effettuata da uno dei suoi membri,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO :

Articolo 1

1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1976 e fino al 31 dicembre 1976, dei contingenti tariffari comunitari sono aperti all'importazione nella Comunità per i seguenti prodotti e alle seguenti condizioni :

(1) GU n. L 148 del 28. 6. 1968, pag. 1.

N. della tariffa doganale comune	Designazione delle merci	Volumi (in tonnellate)	Aliquota dei dazi doganali
18.04	Burro di cacao, compreso il grasso e l'olio di cacao	21 600	8 %
21.02	Estratti o essenze di caffè, di tè o di mate ; preparazioni a base di questi estratti o essenze :		
	ex A. Estratti o essenze di caffè ; preparazioni a base di questi estratti o essenze :		
	— Estratti di caffè o « caffè solubile » ottenuti per estrazione acquosa del caffè torrefatto, presentati in polvere, in granuli, in pagliuzze, in tavolette o in una forma solida simile	18 750	9 %

All'importazione in Danimarca, in Irlanda e nel Regno Unito si applicano ai prodotti sopra menzionati i dazi doganali ottenuti moltiplicando per un coefficiente pari al margine delle preferenze esistenti tra i dazi indicati nel primo comma e i dazi applicabili secondo la tariffa doganale comune i dazi che riducono dell'80 % il divario esistente tra il dazio più basso applicato il 1° gennaio 1972 ai paesi in via di sviluppo di cui all'allegato e la tariffa doganale comune.

Tuttavia i dazi indicati nel primo comma si applicano quando i dazi risultanti dal calcolo sopra citato sono ad essi superiori.

2. Il beneficio di ciascuno di questi contingenti tariffari è riservato ai prodotti originari dei paesi e territori elencati nell'allegato. Tuttavia, le importazioni che beneficiano dell'esenzione dai dazi doganali a norma di un altro regime tariffario preferenziale concesso dalla Comunità non sono imputabili su tali contingenti tariffari.

Ai fini dell'applicazione del presente regolamento la nozione di « prodotti originari » è definita secondo la procedura prevista dall'articolo 14 del regolamento (CEE) n. 802/68.

Articolo 2

I contingenti tariffari comunitari di cui all'articolo 1 sono suddivisi in aliquote che si elevano, per ogni Stato membro, all'importo indicato qui di seguito per ciascuno di essi.

tonnellate

	Burro di cacao	*Caffè solubile*
Germania	800	900
Benelux	12 150	1 550
Francia	100	250
Italia	50	50
Danimarca	50	50
Irlanda	50	50
Regno Unito	8 400	15 900

Articolo 3

1. Gli Stati membri garantiscono agli importatori del prodotto in causa, stabiliti sul loro territorio, la facoltà di attingere liberamente a ciascuna aliquota ad essi attribuita.

2. Il grado di esaurimento effettivo delle aliquote degli Stati membri è accertato in base alle importazioni dei prodotti considerati, presentati in dogana con dichiarazioni d'immissione al consumo, ed accompagnati da un certificato di origine conforme alle norme di cui all'articolo 1, paragrafo 2.

3. Le merci possono essere ammesse al beneficio del contingente tariffario soltanto se il certificato di origine di cui al paragrafo 2 è presentato anteriormente alla data del ripristino della riscossione dei dazi.

Articolo 4

Gli Stati membri informano mensilmente la Commissione delle importazioni dei prodotti in causa effettivamente imputate alle loro aliquote sia per valore in unità di conto sia per quantitativi espressi in tonnellate.

Articolo 5

Se la Commissione costata che le importazioni di prodotti che beneficiano del regime di cui all'articolo 1 avvengono nella Comunità in quantitativi o a prezzi che arrechino o minaccino di arrecare grave pregiudizio ai produttori comunitari di prodotti simili o di prodotti direttamente concorrenti, o creino una situazione sfavorevole negli Stati ACP, i dazi applicati nella Comunità possono essere ripristinati parzialmente o integralmente per i prodotti in causa riguardo al/ai paesi o territori che si trovano all'origine del pregiudizio. Queste misure possono ugualmente essere prese in caso di grave pregiudizio o di minaccia di grave pregiudizio limitato a una sola regione della Comunità.

Articolo 6

1. Onde garantire l'applicazione dell'articolo 5, la Commissione può decidere mediante regolamento il ripristino dei dazi normali per un periodo determinato.

2. Qualora l'azione della Commissione sia stata richiesta da uno Stato membro, la Commissione si pronuncia entro un massimo di dieci giorni lavorativi a partire dal ricevimento della domanda e informa gli Stati membri del seguito riservatole.

3. Ogni Stato membro può deferire al Consiglio il provvedimento attuato dalla Commissione entro un periodo di dieci giorni lavorativi che segue il giorno della sua comunicazione. La richiesta di pronuncia del Consiglio non ha effetto sospensivo. Il Consiglio si riunisce senza ritardo e può modificare o annullare, a maggioranza qualificata, il provvedimento.

Articolo 7

Il disposto degli articoli 5 e 6 lascia salva l'applicazione delle clausole di salvaguardia definite in virtù della politica commerciale comune a titolo dell'articolo 113 del trattato.

Articolo 8

Il presente regolamento entra in vigore il 1° gennaio 1976.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, addì 17 novembre 1975.

Per il Consiglio

Il Presidente

E. COLOMBO

ALLEGATO

Elenco dei paesi e territori in via di sviluppo beneficiari delle preferenze tariffarie generalizzate

PAESI INDIPENDENTI

Afganistan
Algeria
Alto Volta
Arabia Saudita
Argentina
Bahamas (isole)
Bangladesh
Barbados
Bahrein
Bhutan
Birmania
Bolivia
Botswana
Brasile
Burundi
Camerun
Capo Verde (isole del)
Ciad
Cile
Cipro
Colombia
Congo (Repubblica popolare)
Corea (Sud)
Costarica
Costa d'Avorio
Cuba
Dahomey
El Salvador
Emirati arabi uniti:
- Abu Dhabi
- Dubai
- Ras-al-Khaimah
- Fujairah
- Ajman
- Sharjah
- Umm al Quaiwan

Equatore
Etiopia
Figi
Filippine
Gabon
Gambia
Ghana
Giamaica
Giordania
Grenada
Guatemala
Guinea
Guinea-Bissau
Guinea equatoriale
Guyana
Haiti
Honduras
India
Indonesia
Irak
Iran
Iugoslavia
Kenia
Kuwait
Laos
Lesotho
Libano
Liberia
Libia
Madagascar
Malesia
Malawi
Maldive
Mali
Marocco
Mauritania
Maurizio
Messico
Nauru
Nepal
Nicaragua
Niger
Nigeria
Nuova Guinea papuasiana
Oman
Pakistan
Panama
Paraguay
Perù
Qatar
Repubblica araba d'Egitto
Repubblica araba dello Yemen
Repubblica centrafricana
Repubblica del Vietnam
Repubblica dominicana
Repubblica Khmère
Repubblica popolare democratica dello Yemen
Romania
Rwanda
Samoa occidentale
Senegal
Sierra Leone
Singapore
Siria
Somalia
Sri Lanka
Sudan
Suriname
Swaziland
Tanzania
Tailandia
Togo
Tonga
Trinidad e Tobago
Tunisia
Uganda
Uruguay
Venezuela
Zaire
Zambia

PAESI E TERRITORI

dipendenti o amministrati o le cui relazioni esterne sono assicurate in tutto o in parte da Stati membri della Comunità o da paesi terzi

Afar e Issa (Territorio degli)
Angola (incl. Cabinda)
Antille olandesi
Belize
Bermude (isole)
Brunei
Caimane (isole) e dipendenze
Christmas (isola)
Cocos (Keeling) (isole)
Comore (arcipelago delle)
Corn e Swan (isole)
Falkland (isole) e dipendenze
Gibilterra
Heard e McDonald (isole)
Hong Kong
Isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti d'America o sotto tutela di questi ultimi (1)
Isole Sopravento (2)
Isole Sottovento (3)
Macao
Mozambico
Norfolk (isola)
Nuova Caledonia e dipendenze
Oceania britannica (4)
Polinesia francese
Isole São-Tomé e Principe
Isole Wallis e Futuna
Saint-Pierre-et-Miquelon
Sant'Elena (isola) (incl. Ascensione, Diego Alvarez o Gough, Tristão da Cunha)
Seychelles (incl. isole Amirantes)
Sikkim
Terre australi ed antartiche francesi
Territorio australiano dell'Antartico
Territorio britannico dell'Antartico
Territori britannici dell'Oceano Indiano (Aldabra, Farquhar, isole Chagos, isole Desroches)
Territori dipendenti dalla Nuova Zelanda (isole Cook, isole Niue, isola di Ross, isole Tokelau)
Territori spagnoli in Africa
Timor portoghese
Turks e Caicos (isole)
Vergini (isole) degli Stati Uniti (isole Santa Croce, St. Thomas, St. John, ecc.)

Osservazione: Gli elenchi di cui sopra possono essere modificati ulteriormente tenendo conto di cambiamenti nello statuto internazionale di paesi o territori.

(1) Le isole del Pacifico amministrate dagli Stati Uniti comprendono: Guam, Samoa americana (compresa l'isola Swains,) isole Midway, isole Johnston e Sand, isola Wake; le isole sotto tutela: Caroline, Marianne e Marshall.
(2) Dominica, Sainte Lucie, Saint Vincent.
(3) Antigua, Montserrat, Saint Christophe e Nièves, Anguilla, isole Vergini britanniche.
(4) Isole Gilbert, Tuvalu, isole Salomone britanniche, il condominio delle Nuove Ebridi e l'isola Pitcairn.